



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Nr. Progr. **10** Data 14-03-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

IL SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE, oggi 14-03-2023 alle ore 00:00 in adunanza di Prima Convocazione previo invio di invito scritto, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Curzi Maria Cristina	Consigliere	Presente
Rossi Romina	Consigliere	Presente
Galli Emanuela	Consigliere	Presente
Aluigi Diego	Consigliere	Presente
Cappellacci Matteo	Consigliere	Presente
Paleani Andrea	Consigliere	Presente
Dini Lucia	Consigliere	Presente
Guerra Massimo	Consigliere	Presente
Ingegneri Alessandra	Consigliere	Presente
Corradi Anna Maria	Consigliere	Presente
Donnini Gianmatteo	Consigliere	Presente
Parri Stefano	Sindaco	Presente
Mari Maria Veronica	Consigliere	Presente

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Scrutatori:

Emanuela Galli

Alessandra Ingegneri

Anna Maria Corradi

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARCO DI MEO

In qualità di Sindaco, Stefano Parri assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 14-03-2023

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Favorevole

Data: 03-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Claudio Lani

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

Data: 03-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
F.to Claudio Lani

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 14-03-2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42, comma 2, TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL SINDACO

PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTI INOLTRE:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTA la Giunta Comunale, con deliberazione n. 27 in data 21/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il DUP 2023/2025;

CONSIDERATO che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2023/2025, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2023/2025;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 28 in data 21/02/2023, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del revisore dei conti;

VISTA la deliberazione consiliare n.13 del 28/04/2022, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021.

DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 61 del 30/11/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA "ALTA VALLE DEL METAURO" DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (D. L. 78 /2010 LETT I) PER I COMUNI DI: BORGO PACE, MERCATELLO SUL METAURO, SANTANGELO IN VADO, PEGLIO, PIOBBICO, URBANIA, FERMIGNANO” con la quale si adempie a quanto stabilito con la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 04/11/2021, di approvazione di apposito atto d'indirizzo, indicante criteri, tempi e modalità di realizzazione di quanto in oggetto, confermando altresì la volontà di attribuzione della funzione di polizia locale all'Unione Montana “Alta Valle del Metauro”, con decorrenza dal 01.01.2022;

PRESO ATTO che:

- l'adempimento relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada relative all'anno 2022 e seguenti - è preso in carico dall'Unione Montana per le ragioni meglio specificate nel precedente punto;

- che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in base ai principi contabili ex d.lgs. n. 118/2011 sarà a cura dell'Unione in quanto titolare della riscossione dei proventi sanzionatori;
- che l'ente rispetta, in sinergia e sotto le indicazioni dell'Unione Montana – a cui il servizio è stato conferito – la destinazione del contributo per proventi ricevuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992, per una quota pari al 50% relativi al Bilancio di previsione 2023 - 2025, per le finalità di seguito specificate:
 - *Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade*
 - *Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente*
 - *Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente*
 - *Altre spese ricomprese fra quelle di legge a cura dell'Unione Montana medesima*

DATO ATTO altresì che il PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023/2024 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023/2025 ED ANNUALE 2023 è stato adottato in sede di presentazione del DUP nonché aggiornato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 27 del 21/02/2023 ed è pubblicato all'albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;

VISTA altresì la delibera di C.C n. 5 in data odierna con la quale si propone l'approvazione dell'adeguamento Elenco Lavori Pubblici Anno 2023 all'interno del programma triennale LL.PP. 2023/2025 ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 del d.m. 16.01.2018 n. 14 -

RILEVATO ALTRESÌ CHE, ai sensi dell'art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di C.C. n. 6 in data odierna, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 in data 04/12/2020, relativa all'approvazione piano triennale delle azioni positive 2021 – 2023 da aggiornare in sede di approvazione PIAO;
- gli atti relativi alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023/2025 e del piano annuale delle assunzioni 2023/2025 parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 21/02/2023.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 31/01/2023, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi comunali scolastici (trasporto scolastico – mensa scolastica) per l'esercizio 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 31/01/2023, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi nido d'infanzia per l'esercizio 2023/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 21/02/2023, relativa all'approvazione servizi pubblici a domanda individuale - determinazione tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 24/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, di conferma tariffe lampade votive cimiteriali anno 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n 05 del 17/01/2023 di approvazione tariffe servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) ANNO 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09/02/2023 avente ad oggetto “valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali - esercizio 2023 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 02/02/2022 avente ad oggetto “rideterminazione delle indennità di funzione del sindaco, del vicesindaco e degli assessori in base all’articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 08/10/2020, di determinazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2021;
- l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2023/2025, e verificata la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.lgs. 267/2000, così come dimostrato negli allegati al bilancio;
- il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, comma 1, del D.lgs. 118/2011 e al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015.
- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2021), del rendiconto dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 2021 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

VISTE e confermate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 29/04/2016, relativa alla DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RELATIVA ALL'ANNO 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 09/06/2020, relativa alla APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 09/06/2020, relativa alla APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 09/06/2020, relativa all'ACCONTO IMU 2020 DETERMINAZIONI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 relativa all'approvazione REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14/03/2023 relativa all'approvazione DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE.

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Sant'Angelo in Vado, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2020 si è uniformato a quanto prescritto dall' Arera e seguendo le indicazioni dell'Egato ha ritenuto confermare le aliquote vigenti salvo rideterminazione;
- con la Delibera 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 l'ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- con la Delibera del 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF l'Autorità sui rifiuti ARERA ha approvato l'MTR-2 introducendo, nello specifico:
 - nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025
 - e nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani introducendo come novità più rilevante il calcolo per la tariffa a cancello per gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti.
- per quanto riguarda i termini di approvazione del PEF TARI 2023, la legge di conversione del milleproroghe 2022 prevedeva che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (art.3, 5-quinquies).
- Nel corso dell'annualità 2022, si è provveduto all'approvazione del PEF TARI 2022-2025 sulla base del MTR-2 introdotto da ARERA con la Deliberazione 363/2021: com'è noto, lo stesso ricopre un orizzonte temporale quadriennale e comprende pertanto anche i costi efficienti per l'anno 2023 che, in assenza di dati a consuntivo relativi all'anno 2021, sono stati determinati sulla base dei dati disponibili relativi all'annualità 2020.
- disponendo già del dato necessario all'approvazione delle tariffe TARI 2023 entro il 30 aprile p.v., si provvederà ad approvare la tariffa per l'anno 2023, facendo riferimento al PEF quadriennale 2022-2025 già adottato lo scorso anno.

- diversamente, nel caso in cui detto importo non sia sufficiente alla copertura dei costi stimati per l'anno 2023, l'Ente Territorialmente Competente dovrà provvedere alla presentazione all'Autorità di una istanza di revisione infra periodo del PEF che contenga la motivazione che ha reso necessario l'intervento sul PEF 2022-2025 già adottato e ciascun gestore del ciclo integrato dei rifiuti dovrà quindi procedere all'aggiornamento del PEF grezzo sulla base dei dati a consuntivo relativi all'annualità 2021, seguendo il medesimo iter dello scorso anno.

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto secondo l'all. 9 al d.lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d.lgs. n. 267/2000 nonché dal dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011;

RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

VISTO l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:
 - manutenzione del verde pubblico;
 - manutenzione delle strade;
 - manutenzione del patrimonio;
 - progettazione delle opere pubbliche;

- l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale **a decorrere dall'esercizio 2018** e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i limiti di spesa e vincoli di cui ai commi 7 – 8 – 9 – 12 – 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008, art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011 e art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai sensi dell'art. 3, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo lo

schema all. 9 al d.lgs. n. 118/1011, depositato presso il competente ufficio e pubblicato nella sezione *Amministrazione Trasparente* > *Bilanci* e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		626.040,51			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		8.376,29	8.376,29	8.376,29
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.776.703,92	3.527.297,43	3.534.597,43
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.537.073,85	3.438.964,13	3.442.923,97
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			127.632,56	118.207,25	119.499,56
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		76.753,78	79.957,01	83.297,17
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			154.500,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		154.500,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.054.601,20			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		8.376,29	8.376,29	8.376,29
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.141.850,59 0,00	3.636.405,69 0,00	3.606.737,69 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.860.710,86 0,00 129.717,77	3.528.115,91 0,00 121.520,93	3.494.258,32 0,00 119.064,67
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		88.729,88 0,00 0,00	99.913,49 0,00 0,00	104.103,08 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			184.033,56	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		23.966,44 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		208.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.056.375,92	84.000,00	34.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		189.920,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		208.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.069.455,92 0,00	84.000,00 0,00	34.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		5.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		189.920,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		189.920,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		23.966,44		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-23.966,44	0,00	0,00

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2023/2025 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come aggiornato con l'art. 1, comma 821 e comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
4. di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 09/02/2023 si è provveduto alla valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali - esercizio 2023 (art. 1, c. 862, l. 145/2018);
5. di dare atto che il bilancio di previsione 2023/2025 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000;
6. di fissare in €. 10.000,00, per il 2023, il limite massimo di spesa annuale per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 2, del d.l. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014);
7. di confermare le tariffe, aliquote e canoni nonché disposizioni negli atti in narrativa citati dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della legge 296/2006, risultano confermate per l'anno 2023 le aliquote, detrazioni d'imposta e le tariffe non esplicitamente modificate come meglio specificato in narrativa;
8. dare atto che:

- il Comune di Sant'Angelo in Vado, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2020 si è uniformato a quanto prescritto dall' Arera e seguendo le indicazioni dell'Egato ha ritenuto confermare le aliquote vigenti salvo rideterminazione;
- con la Delibera 493/2020/R/rif. del 24 novembre 2020 l'ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- con la Delibera del 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF l'Autorità sui rifiuti ARERA ha approvato l'MTR-2 introducendo, nello specifico:
 - nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025
 - e nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani introducendo come novità più rilevante il calcolo per la tariffa a cancello per gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti.
- per quanto riguarda i termini di approvazione del PEF TARI 2023, la legge di conversione del milleproroghe 2022 prevedeva che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (art.3, 5-quinquies).
- Nel corso dell'annualità 2022, si è provveduto all'approvazione del PEF TARI 2022-2025 sulla base del MTR-2 introdotto da ARERA con la Deliberazione 363/2021: com'è noto, lo stesso ricopre un orizzonte temporale quadriennale e comprende pertanto anche i costi efficienti per l'anno 2023 che, in assenza di dati a consuntivo relativi all'anno 2021, sono stati determinati sulla base dei dati disponibili relativi all'annualità 2020.
- disponendo già del dato necessario all'approvazione delle tariffe TARI 2023 entro il 30 aprile p.v., si provvederà ad approvare la tariffa per l'anno 2023, facendo riferimento al PEF quadriennale 2022-2025 già adottato lo scorso anno.
- diversamente, nel caso in cui detto importo non sia sufficiente alla copertura dei costi stimati per l'anno 2023, l'Ente Territorialmente Competente dovrà provvedere alla presentazione all'Autorità di una istanza di revisione infra periodo del PEF che contenga la motivazione che ha reso necessario l'intervento sul PEF 2022-2025 già adottato e ciascun gestore del ciclo integrato dei rifiuti dovrà quindi procedere all'aggiornamento del PEF grezzo sulla base dei dati a consuntivo relativi all'annualità 2021, seguendo il medesimo iter dello scorso anno.

9. di dare atto che:

- l'adempimento relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada relative all'anno 2023 e seguenti - è preso in carico dall'Unione Montana per le ragioni meglio specificate nel precedente punto;
- che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in base ai principi contabili ex d.lgs. n. 118/2011 sarà a cura dell'Unione in quanto titolare della riscossione dei proventi sanzionatori;
- che l'ente rispetta, in sinergia e sotto le indicazioni dell'Unione Montana – a cui il servizio è stato conferito – la destinazione del contributo per proventi ricevuti ai sensi

dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992, per una quota pari al 50% relativi al Bilancio di previsione 2022 - 2024, per le finalità di seguito specificate:

- *Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade*
- *Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente*
- *Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente*
- *Altre spese ricomprese fra quelle di legge a cura dell'Unione Montana medesima*

10. di dare atto che si provvederà ad impartire alla società Marche Multiservizi s.p.a., società a totale partecipazione pubblica, della quale questo Comune detiene un pacchetto azionario, le direttive inerenti la gestione, nella sede collegiale idonea, in ottemperanza a quanto stabilito con la legge n.191/2004 e allo stesso modo per le altre partecipazioni anche se di modesta entità.
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati all'interno della nota integrativa l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica;
12. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
13. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
14. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del d.m. 12 maggio 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, come sopra meglio riportata;

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c.1, lettera b, del D.lgs. 267/2000;

UDITA l'illustrazione del Sindaco il quale afferma che le entrate tributarie restano in linea con quelle dell'anno 2022 così come quelle extratributarie, calano leggermente i trasferimenti da parte dello stato perché non è previsto il contributo importante che nel 2022 è stato dato per le utenze.

SENTITI gli interventi:

- del Consigliere Curzi Maria Cristina che annuncia il proprio voto contrario in quanto il bilancio evidenzia diverse carenze sia dal lato entrate che dal lato spese;
- del Consigliere Rossi Romina la quale domanda se sia il caso di riaprire i termini per presentare manifestazione d'interesse per la concessione di loculi cimiteriali. Alla richiesta Risponde il Consigliere Ingegni Alessandra la quale informa che saranno costruiti più loculi rispetto alle richieste pervenute.

Con voti, espressi per alzata di mano:
n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Galli, Curzi, Rossi e Mari)

D E L I B E R A

1. Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione;
2. Di recepire le indicazioni contenute nei pareri del resp. Finanziario e del revisore dei Conti, rimandando alla Giunta Comunale gli adempimenti conseguenti;

Infine, **Il Consiglio Comunale**,

In relazione all'urgenza e visto l'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Galli, Curzi, Rossi e Mari) resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 14-03-2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Stefano Parri

SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARCO DI MEO

Per copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado 24-03-2023

RESPONSABILE SERVIZIO
MARCO DI MEO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visto gli atti d'ufficio, si attesta che copia della presente deliberazione :

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-03-2023 (art. 124, d.lgs. 267/2000)
- viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 24-03-2023

Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs.267/2000

Sant'Angelo in Vado 24-03-2023

RESPONSABILE SERVIZIO
F.to MARCO DI MEO

ESECUTIVITA'

Visto gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-03-2023 al 08-04-2023 ed è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Sant'Angelo in Vado, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCO DI MEO